

Whistleblowing e privacy

La normativa del whistleblowing impatta pesantemente sulla gestione della privacy aziendale dovendo garantire anonimato e/o riservatezza ai segnalanti e ad eventuali terzi da loro coinvolti anche in relazione alla tipologia dei dati trattati, potendo appartenere alla categoria dei cosiddetti dati sensibili.

Quindi, tutto il processo deve essere disegnato (privacy by design) tenendo conto degli obblighi e delle prescrizioni previste dal GDPR.

Di seguito vi forniamo alcune indicazioni su quanto necessario fare per essere compliance anche per questo aspetto.

Nel disegnare l'intero processo è fondamentale effettuare la DPIA, espressamente prevista dall'articolo 13 del decreto, in modo da progettare e mettere a punto un processo di gestione delle segnalazioni interne che analizzi i soggetti coinvolti, le modalità di ricezione e di gestione delle segnalazioni nonché lo strumento di gestione delle stesse, analizzando i rischi che riguardano tutte le persone coinvolte (Segnalanti, persone segnalate, eventuali terzi) questo al fine di disegnare un sistema che consenta l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con un livello di sicurezza adeguato alla probabilità ed alla gravità dei rischi individuati.

Grande importante è anche l'individuazione di chi si dovrà occupare della gestione delle segnalazioni, la normativa non preclude la possibilità di gestirle internamente all'organizzazione posto che la persona o l'ufficio individuato dia opportune garanzie di indipendenza e obiettività.

Sintetizzando, possiamo dire che, al fine di attivare il canale di segnalazione interna, tutti i soggetti dovranno quantomeno:

- disegnare il trattamento allineando, fin dalla progettazione e con l'opportuna DPIA, ogni operazione ai principi di protezione dei dati personali fissati dall'art. 5 del GDPR e dall'art. 3 del D.Lgs.51/18 (limitazione all'accesso agli atti);
- Ridefinire l'organigramma della privacy, individuando i ruoli di responsabilità a partire dalla indicazione del titolare del trattamento (i soggetti tenuti all'obbligo), i designati al trattamento e, in presenza di contitolarità (fattispecie nella quale il

canale e la sua gestione sono condivise tra più soggetti in possesso delle caratteristiche sopra indicate) determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, i rispettivi ambiti e responsabilità;

- Aggiornare il registro dei trattamenti;
- formare ed autorizzare al trattamento i dipendenti, qualora l'ufficio o la persona chiamati a gestire il canale di segnalazione siano interni all'organizzazione, e procedere alla loro nomina almeno come incaricati del trattamento;
- qualora si affidi ad un organo esterno la gestione delle segnalazioni designare gli stessi responsabili del trattamento dando informazioni in forma scritta a tutti coloro che sono chiamati ad effettuare il trattamento per conto del titolare, questa prescrizione vale anche per i fornitori del software deputato alla loro raccolta;
- informare tutti i soggetti interessati in modo chiaro ed esaustivo di quello che prescrive la normativa e delle modalità di trattamento dei loro dati.